COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Delibera di C.C. n. 90 del 28/12/2017

Aggiornamento

Delibera di C.C. n. 11 del 26/03/2018

INDICE

2
2
3
3
4
5
6
6
6
7
7
8
(((((((((((((((((((

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- 3. Abrogato

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Capaccio Paestum in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- 2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe si applicherà a partire dal primo aprile. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione. In ogni caso, in mancanza di adozione di delibera da parte dell'organo preposto, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
- 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Capaccio Paestum, fino ad un massimo di quindici (7 a tariffa intera e 8 al 50%) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
- 4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Capaccio Paestum;

Articolo 3 - Soggetto passivo

- 1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Capaccio Paestum e non risulta iscritto all'anagrafe di questo Comune;
- 2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

I gestori delle strutture ricettive sono qualificati agenti contabili e come tali soggetti alla presentazione del Conto di gestione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il funzionario responsabile dell'imposta riveste qualifiche di Agente Contabile principale per la riscossione dell'Imposta di Soggiorno, con l'obbligo, di rendere conto della gestione al dirigente del servizio finanziario.

Articolo 4 - Tariffe

TARIFFE

a) Strutture alberghiere

Euro 0.90 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;

Euro 1.20 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;

Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) Strutture extralberghiere

Euro 0.90 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;

Euro 0.90 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 0.90 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 0.90 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;

Euro 0.90 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);

Euro 0.60 al giorno per persona nei rifugi di montagna;

Euro 0.60 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all'aria aperta;

Euro 0.60 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulottes, maxi caravan e case mobili);

Euro 0.90 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

Euro 0.60 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Le tariffe di cui sopra, quindi al 100%, sono riferite al periodo di riferimento <u>dal primo</u> <u>del mese di maggio al trenta del mese di settembre</u>.

Per la restante parte dell'anno (ossia dal primo del mese di ottobre al trenta del mese di aprile) le tariffe sono ridotte del 50%.

MISURA DELL'IMPOSTA

Le tariffe di cui ai punti precedenti, ossia nella misura del 100%, sono riferite e si applicano per tutte le strutture turistico-ricettive per i primi sette giorni di soggiorno.

Dall'ottavo al quindicesimo giorno, limitatamente alle strutture di cui ai punti a) e b) (alberghiere ed extralberghiere) la misura della tariffazione è ridotta del 50% con esclusione totale dal sedicesimo giorno in poi.

Per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta di cui al punto c), l'esenzione totale si applica dall'ottavo giorno in poi.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- i minori fino al compimento del 18° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- studenti universitari nazionali ed internazionali in attività di studio e di ricerca su incarico universitario e/o ministeriale per lo svolgimento di programmi certificati.
- 2. L'imposta è applicata secondo quanto disposto al precedente art. 4 fino ad un massimo di 15 pernottamenti complessivi nell'anno solare (7 + 8), in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive, anche diverse, che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali,nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 - Obblighi tributari

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
- 2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- 3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- 4. Il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, al fine della semplificazione delle procedure, di concerto con il Comune di Capaccio Paestum, è soggetto all'eventuale utilizzo di apposito software gratuito fornito dall'Amministrazione.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Capaccio Paestum;
- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capaccio Paestum;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Capaccio Paestum;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno con proprio personale, con verifiche periodiche e/o tramite l'utilizzo del software, gratuito, fornito al gestore della struttura da parte dell'Amministrazione.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del

decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

- 2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le	controv	versie	conce	:nenti l'	imposta	di	soggiorno	sono	devolute	alla	giurisdizione	delle
comm	nissioni	tributa	arie ai	sensi de	el decreto	o le	egislativo (31 dice	mbre 199	2, n	. 546.	